

giustizia, e un vergognoso oltraggio a quello, che si postone, e manumette; poichè gli si ricusa il dovuto, e d'un onore si priva, che al par degli altri la natura gli ha dato. *Vi ha naturalmente un giusto soggetto di vergogna, e d'indignazione nel vedersi privo di quello, che agli altri lice, e s'accorda*, diceva un' antico (1).

Da ciò ne viene, che una cosa, che è in comune, deve essere distribuita in egual porzione a quelli, che vi hanno diritto; o se non è divisibile, in qualche altra maniera a loro piacente deve essere assegnata, e compartita: come per la possessione *ad tempus*, o vero sia per la licitazione (a), o per la sorte (2), che in arbitraria, e naturale divideasi dall'Obbes (3); la prima a suo dire essendo quella, che si riferisce a un accidente incerto, all'esito di cui li contendenti rimettono la decisione di loro pretese: l'altra, o sia naturale chiama quella, che nella occupazione primitiva ha stabilito i varj possessi, e le facultà particolari di ciascuno, e nelle primogeniture, in forza delle quali i beni paterni, che non ponno essere nè divisi, nè possessi in comune da molti figli, al maggiore rimangono. Ma egli abusa d'un tal vocabolo, poichè per certo la sorte è sempre arbitraria; mentre un accidente, alla produzione del quale nulla si contribuisce, non può aver forza di dar diritto a persone, se non vi è applicata una tale virtù da quei che lo scielgono arbitrariamente a produrre un tale effetto (4).

(a) Vedi Cod. c. XXI. l. 1.

## §. VI.

(1) *Non ut quod aliis liceat tibi non licere, aliquid fortasse naturalis aut pudoris, aut indignationis habet.* Tit. Liv. l. XXXIV. c. IV.

(2) In fatti non v'ha in tal caso espediente più comodo della sorte, che allontana ogni sospetto di disprezzo, e di parzialità, e che nulla isminuisce della stima di quelle persone, a cui favorevole non si trova, come l'Obbes riflette sayiamente: *Item si neque dividi, neque communiter haberi potest res, lege natura institutum est, ut ejus res usus vel alterius sit, vel uni tantum sorte adjudicandus, atque in alterno usu sorte quoque, quis ad utendum prior sit, judicetur. Nam hic quoque aequalitas spectanda est; alia autem inveniri prater sortem non potest.* Alor ancora che alternativamente si gode d'una istessa cosa, convien che la sorte decida, qual sarà il primo ad avere il godimento della medesima.

(3) *Sors autem duplex est: vel arbitraria, vel naturalis. Arbitraria illa est, quae fit consensu contendentium; & sita est in casu mero, & forte quod ajunt fortuna naturalis est primogenitura, & prima occupatio. Itaque quae neque dividi, neque communiter haberi possunt, cedunt primo occu-*

*panti. Item primogenito ea quae patris fuerunt, nisi pater ipse jus illud transfulerit prius.* De civ. c. III. §. XVIII.

(4) Al certo è in forza d'una convenzione tacita o presunta, che ciò, che a niuno appartiene, cede al primo occupante; poichè nello stabilimento della proprietà dei beni per una presunta convenzione si è accordato, che li beni non ancora passati in proprio d'alcuno, al primo occupante cedessero. Così il diritto della primogenitura, deve sua origine a una convenzione, o sia a qualche altro stabilimento umano; avvegnachè se altrimenti fosse, per qual motivo gli altri fratelli nati dalli medesimi padre, e madre dovrebbero essere d' inferior condizione d'un altro fratello per una differenza di tempo, che da loro non è dipenduta? Che se si dà a queste cose il nome di sorte, egli è d'una parte, perciocchè tutta l'industria, e perpicacia umana non potrebbe prevederle; dall'altra per quello che non v'ha disonore a dover cedere agli altri per qualche ragione di tal natura. Vedi l. IV. c. IX. §. 8. E' vero però, che questa seconda specie di sorte, o sia la scielta sua, non dipende dalla volontà di quelli, che ris-

E. 2.

guar-